

**DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2021**

**568/2021/R/EEL**

**ULTERIORI VALUTAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE ALLE PREVISIONI IN MATERIA DI DIFESA E RIPRISTINO DEL SISTEMA ELETTRICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/2196**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1184<sup>a</sup> riunione del 9 dicembre 2021

**VISTI:**

- la direttiva (EU) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione del 14 aprile 2016 (di seguito: Regolamento RfG);
- il Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione del 24 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Emergency & Restoration*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290/03 (di seguito: decreto-legge 239/03);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 dicembre 2019, 546/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 546/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 324/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 324/2020/R/eel) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2021, 44/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 44/2021/R/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica fase di prima attuazione approvata con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 28 giugno 2019 e modificata con Decreto del Ministero

per la Transizione Ecologica del 28 ottobre 2021 (di seguito: Disciplina per il mercato della capacità 2022-2023);

- la Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica fase di prima attuazione approvata con Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica del 28 ottobre 2021 (di seguito: Disciplina per il mercato della capacità 2024);
- la richiesta di esclusione dagli obblighi di adeguamento di cui alla deliberazione 44/2021/R/eel del 6 maggio 2021 presentata da un operatore alla società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna);
- le richieste di slittamento presentate dai produttori all’Autorità e a Terna ai sensi della deliberazione 44/2021/R/eel, prot. Autorità 29573 del 26 luglio 2021, 30019 e 30062 del 29 luglio 2021, 30193, 30217, 30242, 30279 e 30357 del 30 luglio 2021, 30427, 30428, 30440, 30450 e 30453 del 2 agosto 2021;
- la comunicazione di Terna ad un produttore e in copia all’Autorità del 27 agosto 2021, prot. Autorità 32927 del 30 agosto 2021 (di seguito: comunicazione 27 agosto 2021);
- la comunicazione di Terna all’Autorità del 26 ottobre 2021, prot. Autorità 40061 del 28 ottobre 2021 (di seguito: comunicazione 26 ottobre 2021).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il Regolamento *Emergency & Restoration* definisce le modalità di funzionamento del sistema elettrico in condizioni di emergenza e ripristino valide per tutti i paesi membri dell’Unione Europea; a tale scopo il Regolamento riporta le principali previsioni a cui devono conformarsi i gestori delle reti di trasmissione (TSO), le imprese distributrici e gli utenti della rete, rinviando a ciascuno Stato membro il dettaglio dei piani di difesa e di riaccensione del sistema elettrico, la definizione dei termini e condizioni per la fornitura dei servizi di difesa e ripristino e l’esplicitazione dei criteri per la sospensione delle attività di mercato e per il relativo *settlement*;
- le proposte di dettaglio di cui al punto precedente sono predisposte da ciascun TSO, sottoposte a pubblica consultazione e inviate per l’approvazione da parte dell’autorità competente a livello nazionale: per l’Italia la competenza per il piano di difesa spetta al Ministero per la Transizione Ecologica (che ha assorbito le competenze in materia di energia del Ministero per lo Sviluppo Economico, già Ministero per le Attività produttive) ai sensi dell’articolo 1 quinquies del decreto-legge 239/03, mentre tutte le altre tematiche rientrano nella responsabilità dell’Autorità;
- Terna ha adempiuto agli obblighi di cui al punto precedente per il tramite di un aggiornamento del Codice di Rete e dei piani di difesa e di riaccensione del sistema elettrico; l’Autorità ha positivamente verificato, per quanto di competenza, la documentazione predisposta da Terna con la deliberazione 546/2019/R/eel;
- nell’aggiornare i piani di difesa e di riaccensione per il sistema elettrico, Terna ha esteso il novero degli impianti di generazione coinvolti nei due servizi e ne ha richiesto l’adeguamento alle prescrizioni previste dal Regolamento *Emergency & Restoration*;

- tenuto conto dell'onerosità delle misure di cui al punto precedente e del fatto che esse non hanno alcuna remunerazione a livello di mercato (per chi è coinvolto nel piano di riaccensione, il servizio di ripristino è obbligatorio e a titolo gratuito), l'Autorità con le deliberazioni 324/2020/R/eel (per il piano di riaccensione) e 44/2021/R/eel (per il piano di difesa) ha definito uno specifico meccanismo premiale finalizzato a contribuire al ristoro dei costi sostenuti per l'adeguamento degli impianti al Regolamento *Emergency & Restoration*; il meccanismo è basato su un premio base (differenziato per tipologia di intervento) e un coefficiente percentuale di modulazione del premio ridotto nel tempo al fine di incentivare una celere implementazione delle misure richieste da Terna; è comunque riconosciuto il 10% del premio base per adeguamenti completati entro i termini ultimi previsti per ciascuna tipologia di intervento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la nuova versione del piano di difesa del sistema elettrico aggiornata in esito all'entrata in vigore del Regolamento *Emergency & Restoration* contenuta nell'Allegato A9 al Codice di Rete prevede l'installazione dei dispositivi *Power System Stabilizer* (di seguito: dispositivi PSS) per i gruppi di generazione di taglia pari o superiore a 50 MW; devono essere adottati gli schemi PSS2B e PSS2C, è altresì ammesso lo schema PSS4B in aggiunta a uno dei precedenti;
- nell'introdurre l'apposito meccanismo premiale per l'adeguamento degli impianti di generazione alle previsioni di cui al precedente punto, l'Autorità con la deliberazione 44/2021/R/eel ha altresì:
  - fissato al 30 giugno 2022 il termine ultimo per l'installazione dei dispositivi PSS;
  - previsto che i produttori responsabili della gestione degli impianti di generazione considerati come esistenti ai sensi del Regolamento RfG possano richiedere uno slittamento del termine del 30 giugno 2022 per l'installazione dei dispositivi PSS per gli impianti che rispettano i seguenti requisiti (di seguito: requisiti originari per lo slittamento PSS):
    - i. risulti già installato un dispositivo PSS, ancorché non rispondente ai requisiti tecnici di cui all'Allegato A9 al Codice di Rete, su ciascuno dei gruppi di generazione di taglia superiore a 100 MW e, qualora richiesto esplicitamente da Terna antecedentemente al 28 novembre 2017 (data di pubblicazione del Regolamento *Emergency & Restoration*), sui gruppi di generazione di taglia pari o inferiore a 100 MW;
    - ii. l'adeguamento dell'impianto ai requisiti tecnici di cui all'Allegato A9 al Codice di Rete richieda una fermata superiore a sei settimane;
- le richieste di slittamento del termine ultimo del 30 giugno 2022 per l'installazione dei dispositivi PSS erano da presentare entro il 31 luglio 2021 a Terna e all'Autorità; Terna era tenuta a rilasciare un parere sullo slittamento entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste; in caso di concessione dello slittamento i produttori hanno diritto alla corresponsione del 10% del premio base purché gli adeguamenti siano completati entro la nuova data risultante dallo slittamento stesso;

- sono pervenute richieste di slittamento del termine ultimo del 30 giugno 2022 da parte di 12 produttori, per complessivi 20 impianti e 40 gruppi di generazione; di questi:
  - 12 impianti per complessivi 27 gruppi di generazione ricadono nella casistica per cui è previsto lo slittamento ai sensi della deliberazione 44/2021/R/eel, in quanto già dotati di dispositivi PSS (ancorché non conformi) su ciascun gruppo di generazione e con fermata dell’impianto per almeno sei settimane per l’adeguamento;
  - 6 impianti per complessivi 8 gruppi di generazione non ricadono nelle casistiche previste dalla deliberazione 44/2021/R/eel in quanto trattasi di gruppi di generazione di taglia inferiore a 100 MW privi di dispositivo PSS o con dispositivo PSS non conforme installato senza una comunicazione esplicita di Terna anteriore al 28 novembre 2017;
  - per 2 impianti per complessivi 5 gruppi di generazione lo slittamento è stato richiesto a titolo preventivo in attesa di approfondimenti da parte di Terna sulla possibilità di tarare i dispositivi PSS in modo compatibile con il funzionamento del sistema di eccitazione indiretta (dinamo rotante) presente sui gruppi stessi; in caso di esito positivo degli approfondimenti gli impianti saranno adeguati entro il 30 giugno 2022, in caso contrario il produttore dovrà procedere con la sostituzione dei sistemi di eccitazione con tempi di adeguamento posticipati a dicembre 2023;
- la maggioranza dei produttori ha motivato la richiesta di slittamento con l’onerosità degli adeguamenti richiesti (che riguardano una pluralità di gruppi di generazione di ciascun operatore) o con l’opportunità di abbinare gli adeguamenti ad interventi di rifacimento o di manutenzione straordinaria di tipo *major* già pianificati in periodi successivi al termine ultimo del 30 giugno 2022; un solo produttore ha altresì evidenziato come l’adeguamento dell’impianto al di fuori delle finestre di fermata già programmate potrebbe comportare il mancato rispetto degli obblighi assunti in esito al mercato della capacità;
- per gli impianti caratterizzati da diversi gruppi di generazione, sono state fornite date diverse per l’installazione dei dispositivi PSS sui vari gruppi; inoltre, in parecchi casi lo slittamento è stato richiesto solamente per alcuni gruppi di generazione, assicurando per gli altri il completamento degli adeguamenti entro il 30 giugno 2022;
- in aggiunta, un produttore ha presentato a Terna una richiesta di esclusione di un proprio impianto dagli obblighi di installazione dei dispositivi PSS in quanto per l’impianto stesso è prevista a breve la messa in conservazione; tale impianto risulta composto da un unico gruppo di generazione di taglia inferiore a 100 MW attualmente privo di dispositivo PSS;
- con la comunicazione 26 ottobre 2021, Terna ha inviato all’Autorità il parere sulle richieste di slittamento previsto dalla deliberazione 44/2021/R/eel; l’analisi si è focalizzata sull’impatto prospettico che lo slittamento dell’installazione dei dispositivi PSS potrebbe avere sul sistema elettrico, data l’attuale configurazione dell’impianto, la presenza o meno di dispositivi PSS adeguati su alcuni gruppi di generazione e la localizzazione geografica dell’impianto stesso; Terna, in particolare,

ha valutato tutte le richieste di slittamento ivi incluse quelle relative agli impianti rientranti nelle casistiche previste dalla deliberazione 44/2021/R/eel, fatta eccezione solamente per i due impianti per i quali lo slittamento è stato richiesto a titolo preventivo, nonché ha espresso la propria opinione sulla richiesta di esclusione dall'installazione dei dispositivi PSS per messa in conservazione dell'impianto;

- nel complesso Terna esprime:
  - a) parere favorevole allo slittamento per 14 impianti per complessivi 29 gruppi di generazione (ivi inclusi 4 impianti non ricadenti nelle casistiche di cui alla deliberazione 44/2021/R/eel); trattasi di impianti che saranno parzialmente adeguati entro il 30 giugno 2022 (e quindi con richiesta di slittamento relativa ad un numero limitato di gruppi di generazione) oppure localizzati in aree per le quali lo slittamento, considerati anche i nuovi termini proposti dal produttore per l'adeguamento, non comporta particolari criticità;
  - b) parere negativo allo slittamento per 4 impianti per complessivi 6 gruppi di generazione (di cui 2 impianti non ricadenti nelle casistiche di cui alla deliberazione 44/2021/R/eel); trattasi di impianti che saranno interamente inadeguati al 30 giugno 2022, localizzati in aree nelle quali, considerati anche i tempi di slittamento proposti dal produttore per l'adeguamento, l'assenza di dispositivi PSS conformi alle disposizioni del piano di difesa potrebbe comportare criticità dal punto di vista della dinamica del sistema elettrico;
  - c) parere negativo alla richiesta di esclusione dell'impianto avanzata da un operatore per messa in conservazione dell'impianto stesso, in quanto alla data di invio del parere non era stata presentata alcuna comunicazione formale riguardante la messa in conservazione stessa;
- per quanto attiene gli impianti per i quali è stato richiesto lo slittamento a titolo preventivo, Terna con la comunicazione 27 agosto 2021 ha richiesto direttamente al produttore ulteriori informazioni in merito al modello del sistema di eccitazione al fine di svolgere i dovuti approfondimenti e fornire la taratura dei dispositivi PSS.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il meccanismo premiale di cui alla deliberazione 324/2020/R/eel relativo agli adeguamenti previsti dal piano di riaccensione vede fra gli interventi ammessi l'installazione di sistemi di alimentazione di riserva atti a garantire la funzionalità dell'impianto per 24 ore; per tale intervento il premio base è pari, in alternativa, a:
  - a) 20.000 euro per ciascun impianto di generazione in caso di adeguamento del parco batterie esistente senza alcun ulteriore intervento;
  - b) 50.000 euro per ciascun impianto di generazione in caso di interventi di adeguamento del gruppo elettrogeno esistente e delle relative vasche per il combustibile o in caso di installazione di un nuovo gruppo elettrogeno;
  - c) 70.000 euro per ciascun impianto di generazione in caso di installazione di un nuovo parco batterie e del relativo sistema di conversione;

- il premio base di cui alle lettere b) e c) del precedente punto è maggiorato di 40.000 euro qualora sia necessario modificare i quadri elettrici dell'impianto per consentire l'alloggiamento dello stallo dedicato ai sistemi di alimentazione di riserva;
- in sede di applicazione del meccanismo premiale sono emerse le seguenti ulteriori casistiche non esplicitamente contemplate dalla deliberazione 324/2020/R/eel:
  - modifica dei soli quadri elettrici senza interventi sul gruppo elettrogeno;
  - modifica dell'automazione dei quadri elettrici senza alloggiamento di ulteriori stalli e interventi sul gruppo elettrogeno;
  - modifica dei servizi ausiliari al fine di adeguare il loro assorbimento alla taglia del gruppo elettrogeno già presente;
- l'1 gennaio 2022 inizierà il periodo di consegna del mercato della capacità;
- nell'ambito del mercato della capacità:
  - a) sono determinati i livelli standard efficienti di indisponibilità rilevanti ai fini della determinazione della capacità impegnata in manutenzione programmata per la quale l'Assegnatario è considerato avere assolto agli obblighi di offerta ed è esonerato dagli obblighi di restituzione del corrispettivo variabile;
  - b) in caso di mancato rispetto degli obblighi di offerta per un determinato periodo di ore in ciascun mese al netto della capacità impegnata in manutenzione programmata di cui alla precedente lettera a), l'Assegnatario è considerato temporaneamente inadempiente con risoluzione del contratto in caso in cui l'inadempimento diventi definitivo in quanto protrattosi per più mesi anche non consecutivi;
- l'articolo 3.3 della Disciplina per il mercato della capacità 2022-2023 e l'articolo 3.3 della Disciplina per il mercato della capacità 2024 prevedono che ogni modifica alla disciplina che si renda necessaria a seguito di modifiche della normativa approvate dalle autorità o amministrazioni competenti che non necessitino dell'emanazione di ulteriore normativa secondaria per la loro implementazione sarà recepita automaticamente ad opera di Terna, che procederà alla modifica al di fuori della procedura di aggiornamento ordinario di cui al comma 3.1.

**RITENUTO CHE:**

- la presenza di un parere favorevole da parte di Terna sia condizione necessaria per concedere uno slittamento del termine ultimo di installazione dei dispositivi PSS; in tali casi, infatti, lo slittamento è atteso non avere impatti significativi sulle prestazioni dinamiche del sistema elettrico;
- in caso di parere favorevole espresso da Terna, si possa concedere uno slittamento del termine ultimo di installazione dei dispositivi PSS anche agli impianti che non rispettano i requisiti previsti dalla deliberazione 44/2021/R/eel;
- i nuovi termini ultimi di installazione dei dispositivi PSS siano determinati, in caso di parere favorevole espresso da Terna, in coerenza con le richieste presentate dai titolari degli impianti stessi al fine di dare seguito alle sinergie con eventuali ulteriori interventi di manutenzione straordinaria o rifacimento; sia pertanto necessario

prevedere tempistiche differenziate per ciascun gruppo di generazione, confermando il termine ultimo del 30 giugno 2022 per i gruppi di generazione per i quali non è stato richiesto alcuno slittamento;

- per gli impianti per i quali Terna ha rilasciato parere contrario allo slittamento sia opportuno avviare una interlocuzione con il relativo produttore al fine di individuare tempistiche di installazione dei dispositivi PSS compatibili con le esigenze del sistema elettrico; a tal proposito si prevede che:
  - l'interlocuzione sia condotta direttamente da Terna;
  - i nuovi termini ultimi per l'installazione, eventualmente differenziati per gruppo di generazione, siano comunicati all'Autorità entro il 31 marzo 2022, previo accordo fra le parti;
  - per i gruppi di generazione per i quali le parti non siano advenute ad un accordo sia confermato il termine ultimo del 30 giugno 2022;
- sia opportuno estendere l'interlocuzione anche ai due impianti per i quali lo slittamento è stato richiesto a titolo preventivo, al fine di determinare il termine ultimo per l'adeguamento degli impianti in funzione degli esiti degli approfondimenti in corso da parte di Terna;
- per gli impianti per i quali è concesso lo slittamento in esito al presente provvedimento o alla successiva interlocuzione con Terna (di seguito: impianti ammessi allo slittamento) sia opportuno prevedere modalità di erogazione del premio previsto dalla deliberazione 44/2021/R/eel differenziate per ciascun gruppo di generazione al fine di incentivare i relativi produttori al rispetto delle tempistiche illustrate nella richiesta di slittamento o concordate con Terna;
- la corresponsione del 10% del premio base in caso di adeguamenti completati entro il termine ultimo risultante dallo slittamento debba, tuttavia, essere riconosciuta esclusivamente agli impianti per i quali tale possibilità era già stata prevista dalla deliberazione 44/2021/R/eel; per gli impianti ammessi allo slittamento pur senza rispettare i requisiti previsti dalla deliberazione 44/2021/R/eel, lo slittamento concesso abbia, pertanto, valenza solamente ai fini dell'accertamento di una eventuale inadempienza; sia comunque possibile per i relativi produttori presentare richiesta del premio per i soli gruppi di generazione adeguati entro il 30 giugno 2022;
- si possa concedere l'esclusione dall'installazione dei dispositivi PSS per tutti gli impianti per i quali è prevista la messa in conservazione entro il 30 giugno 2022, con richiesta relativa presentata a Terna entro il 30 aprile 2022; per tali impianti l'installazione dei dispositivi PSS dovrà essere comunque eseguita prima dell'eventuale rientro in servizio al termine dello stato di conservazione.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- gli interventi di installazione di sistemi di alimentazione di riserva atti a garantire la funzionalità dell'impianto per 24 ore:
  - a) consistenti nella sola modifica dei quadri elettrici o della relativa automazione debbano rientrare nell'applicazione del meccanismo premiale di cui alla deliberazione 324/2020/R/eel in una apposita casistica con determinazione di un

- apposito premio base quantificabile in 40.000 euro (allineato con la maggiorazione prevista per interventi sui quadri elettrici abbinati all'installazione/adequamento del gruppo elettrogeno o all'installazione di un nuovo parco batterie con sistema di conversione);
- b) consistenti nella sola modifica dei servizi ausiliari per ridurne l'assorbimento e renderli compatibili con il gruppo elettrogeno siano assimilabili ad interventi di installazione o adeguamento del gruppo elettrogeno stesso con premio base pari a 50.000 euro;
- la fermata per l'adequamento dell'impianto di generazione per obblighi di servizio pubblico non possa costituire, in caso di inadempimento degli obblighi di offerta sui mercati, causa di risoluzione del contratto per il mercato della capacità;
  - per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi PSS previsti dalla nuova versione del piano di difesa predisposta in esito al Regolamento *Emergency & Restoration*, gli interventi, se pianificati in concomitanza con altre manutenzioni straordinarie sull'impianto, non comportino particolari criticità per il rispetto degli obblighi di offerta di cui al mercato della capacità, in quanto in questi casi il fermo impianto era stato pianificato e considerato in sede di partecipazione al mercato della capacità;
  - vi possano essere, tuttavia, situazioni in cui le tempistiche già pianificate per gli altri interventi di manutenzione straordinaria non siano compatibili con i termini ultimi di installazione dei dispositivi PSS ai sensi della deliberazione 44/2021/R/eel; in tali casi l'impianto dovrebbe essere appositamente fermato con una indisponibilità che potrebbe avere ripercussioni negative sull'assolvimento degli obblighi di offerta ai fini del mercato della capacità;
  - sia pertanto opportuno escludere dal computo delle ore di inadempimento temporaneo e definitivo i periodi di fermata dell'impianto per l'adequamento dei dispositivi PSS alle previsioni del piano di difesa fino ad un massimo di sei settimane per gruppo di generazione; la franchigia sia applicata da Terna solamente a seguito di apposita richiesta da parte del produttore;
  - sia invece opportuno continuare a considerare i periodi di fermata dell'impianto per l'adequamento dei dispositivi PSS ai fini del calcolo dei livelli standard efficienti di indisponibilità rilevanti per la determinazione della capacità in manutenzione programmata esonerata dall'obbligo di restituzione del corrispettivo variabile

## **DELIBERA**

1. di concedere lo slittamento del termine ultimo di installazione dei dispositivi PSS agli impianti di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento; detti impianti dovranno procedere con l'installazione dei dispositivi su ciascun gruppo di generazione entro le date riportate per ciascun gruppo di generazione nella tabella stessa;
2. di dare mandato a Terna di avviare una interlocuzione con i titolari degli impianti di cui alla Tabella 2, al fine di individuare tempistiche di installazione dei dispositivi



- PSS compatibili con le esigenze del sistema elettrico; il termine ultimo di installazione, eventualmente differenziato per gruppo di generazione, dovrà essere comunicato da Terna all’Autorità entro il 31 marzo 2022, previo accordo fra le parti; per i gruppi di generazione per i quali non sia stato possibile addivenire ad un accordo, rimane valido il termine generale di installazione dei dispositivi PSS fissato al 30 giugno 2022 dall’articolo 2.1 della deliberazione 44/2021/R/eel;
3. di prevedere per gli impianti di cui alla Tabella 1 e alla Tabella 2 l’erogazione del premio di cui alla deliberazione 44/2021/R/eel secondo modalità differenziate per gruppo di generazione articolate come segue:
    - a) il premio è richiesto in modo congiunto per tutti i gruppi di generazione adeguati entro il 30 giugno 2022;
    - b) per adeguamenti completati successivamente al 30 giugno 2022, il premio è richiesto separatamente per ciascun gruppo di generazione;
    - c) tutte le richieste sono presentate secondo le modalità di cui all’Articolo 6 della deliberazione 44/2021/R/eel;
  4. di prevedere per i gruppi di generazione appartenenti ad impianti di cui alla Tabella 1 o alla Tabella 2 che il coefficiente di modulazione del premio di cui all’Articolo 5 della deliberazione stessa:
    - a) sia pari al 10% anche oltre il 30 giugno 2022 fino alla data ultima di installazione riportata nella Tabella 1 o fino alla nuova data concordata fra le parti in esito al punto 2, limitatamente agli impianti per i quali la possibilità di richiedere la proroga alla data del 30 giugno 2022 era già prevista dall’Articolo 2.2 della deliberazione 44/2021/R/eel;
    - b) sia pari allo 0% oltre il 30 giugno 2022 per gli impianti diversi da quelli di cui alla lettera a);
  5. di escludere dagli obblighi di installazione dei dispositivi PSS ai sensi dell’allegato A9 del Codice di Rete tutti gli impianti che saranno posti in conservazione entro il 30 giugno 2022, con richiesta presentata entro il 30 aprile 2022; per questi impianti la presenza di dispositivi PSS conformi al sopracitato Allegato A9 è condizione necessaria per il rientro in servizio al termine dello stato di conservazione;
  6. di modificare la deliberazione 324/2020/R/eel nei termini seguenti:
    - al comma 4.2, lettera b) le parole “o in caso di installazione di un nuovo gruppo elettrogeno” sono sostituite dalle parole “, in caso di installazione di un nuovo gruppo elettrogeno o in caso di interventi di adeguamento dei servizi ausiliari per assicurarne la compatibilità con un gruppo elettrogeno esistente”;
    - al comma 4.3 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:  
“d) 40.000 euro per ciascun impianto di generazione in caso di interventi sui soli quadri elettrici o sull’automazione degli stessi;”;
  7. di dare mandato a Terna di aggiornare la Disciplina per il mercato della capacità 2022-2023 e la Disciplina per il mercato della capacità 2024 ai sensi dell’articolo 3.3 della disciplina stessa, al fine di escludere dal computo delle ore di inadempimento temporaneo e definitivo i periodi di fermata dell’impianto per l’adeguamento dei dispositivi PSS alle previsioni del piano di difesa in esito al Regolamento *Emergency & Restoration*, fino ad un massimo di sei settimane per impianto di generazione. La

franchigia è applicata da Terna previa richiesta del produttore presentata con una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 prima dell'inizio del periodo di fermata, attestante l'intenzione di installare i dispositivi PSS in detta fermata. In caso di mancato invio della documentazione di cui all'Articolo 6 della deliberazione 44/2021/R/eel la franchigia sarà revocata da Terna con rivalutazione delle condizioni di inadempimento;

8. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e al Ministero per la Transizione Ecologica;
9. di notificare il presente provvedimento agli operatori riportati nelle Tablelle 1 e 2, limitatamente agli impianti di propria competenza;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), ad eccezione delle Tablelle 1 e 2.

9 dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*